



Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei
Accademie Bellearti Conservatori
A. B. C.

Prot. n. 40/2023

Roma, 22.06.2023

Al Presidente della
IV[^] Commissione permanente
Politiche dell'unione Europea
Onorevole Senatore
Dott. Giulio Maria Terzi di Sant'Agata
Senato della Repubblica

Agli Ill.mi Senatori componenti della
IV[^] Commissione permanente
Politiche dell'unione Europea
Senato della Repubblica

O G G E T T O: Precariato endemico del settore AFAM. Presentazione proposta emendativa DL. 69/2023

Ill.mo Presidente, ill.ma Commissione parlamentare,

la presente in nome e per conto del Movimento che ho il privilegio di presiedere, Organizzazione sindacale operante nel settore AFAM e – in quel settore – rappresentativa.

La recente adozione del D.L. 69/2023, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”, consente ed offre l'occasione per affrontare e definitivamente risolvere, nel pensiero di chi scrive, l'annoso ed endemico problema del precariato sistemico nel settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), tra l'altro oggetto delle

Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei
Accademie Bellearti Conservatori
V.le delle Milizie, 1 - 00192 Roma
+39 340 3624645 - sindacatoabc@gmail.com; movimentoabc@pec.it



Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei
Accademie Bellearti Conservatori
A. B. C.

procedure europee di infrazione e pre-infrazione che il DL oggetto dell'esame di codesta Commissione dovrebbe e potrebbe sanare.

Come noto infatti, l'emanando Regolamento previsto dalla Legge di riforma n. 508/1999 è ancora in attesa dei pareri previsti dalla norma, ed in particolare quelli del Consiglio di Stato (che ha reso un primo parere interlocutorio invitando il Ministero competente alla ridefinizione del testo presentato) e delle Commissioni parlamentari.

Nelle more dell'emanazione del Regolamento, però, il personale docente precario dei Conservatori e delle Accademie è stato fatto oggetto di un provvedimento – il D.M. 180/2023 applicativo dell'art. 6 della L. 14/2023 – fortemente lesivo degli interessi legittimi e del diritto di ciascuno di loro alla stabilità lavorativa.

In questo contesto, la relazione allegata alla presente e la proposta emendativa posta a corredo, intendono offrire alla riflessione degli Ill.mi componenti di Codesta Commissione elementi di giudizio e, se ritenuti utili, di soluzione.

Roma, 22 giugno 2023

Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei
Accademie Bellearti Conservatori
Il Presidente
Giancarlo Iacomini



Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei
Accademie Bellearti Conservatori
A. B. C.

All'art. 11, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;

b) dopo l'art. 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

4-septies Fino all'emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall'art. 2 comma 7 lett. e) della L. 21 dicembre 1999 n. 508, e comunque entro il periodo di vigenza delle graduatorie di cui al precedente comma, le stesse sono aggiornate – con le stesse modalità attuative previste dalle presenti disposizioni - con l'inserimento di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dal comma 4-quater del presente articolo».



Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei
Accademie Bellearti Conservatori
A. B. C.

D.L. 69/2023 – Relazione e proposte emendative

La L. 508/99, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*” **ha demandato all’adozione di un regolamento**, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, L. 400/88, la disciplina relativa al reclutamento del personale docente e non docente delle Istituzioni AFAM.

Tale regolamento a tutt’oggi non è stato ancora emanato: conseguentemente – da oltre 20 anni - il personale docente ha prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, sopperendo in tal modo alle lacune legislative e regolamentari del sistema, sostenendo le esigenze didattiche delle istituzioni AFAM, ma divenendo per tali ragioni personale precario endemico e sistemico di quelle Istituzioni.

A fronte di tale perenne condizione di precarietà, il Ministero ha, periodicamente, assorbito il gran numero di precari che si veniva man mano formando, costituendo graduatorie nazionali, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, dalle quali assumere a tempo indeterminato.

Ad oggi sono ancora vigenti, seppur ormai pressoché esaurite, n. 6 graduatorie nazionali:

1. graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) formate ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. 357/1989, convertito con modificazioni dalla L. 417/1989;
2. graduatorie ad esaurimento (GNE) formate ai sensi dell’art. 270, comma 1, D. Lgs. 297/94;

3. graduatorie nazionali formate ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 97/2004, convertito, con modificazione, dalla L. 143/2004;
4. graduatorie nazionali formate ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.L. 104/2013, convertito, con modificazione, dalla L. 128/2013;
5. graduatorie nazionali formate ai sensi dell'art. 1, comma 655, L. 205/2017, prima con D.M. 597/2018 e poi con D.M. 645/2021.

Ad oggi il numero complessivo degli iscritti alle graduatorie nazionali vigenti è di 199 unità (cfr. tabella allegata).

In tali graduatorie nazionali sono stati inseriti quei docenti che **dopo aver superato una procedura selettiva pubblica** in forza della quale sono stati inseriti in graduatorie di istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, davano prova di aver svolto un periodo di insegnamento presso quelle istituzioni.

Tale condizione di precarietà, come visto, si è protratta fino alla data odierna per via della mancata emanazione del Regolamento previsto dalla legge di Riforma.

Invero, negli ultimi anni si è assistito alla seguente paradossale situazione:

- nel 2019 è stato emanato il DPR 143/2019, mai entrato realmente in vigore perché gravato da criticità tali da indurre lo stesso Ministero a sospenderne l'efficacia;
- nel 2022 è stata elaborata una bozza di Regolamento che, dopo aver avuto il parere positivo da parte del CNAM (Organismo consultivo del Ministro per la Riforma) e la positiva deliberazione preliminare del CdM è stato sottoposto al **vaglio del Consiglio di Stato che ne ha sospeso il parere chiedendo al Ministero un supplemento di istruttoria rilevando, in sintesi, le seguenti due criticità**:

- ✓ avere introdotto il testo predisposto dal Ministero l'istituto dell'Abilitazione Artistica Nazionale quale strumento di pre-selezione dei candidati ai concorsi di sede, che invece deve per il CdS essere introdotto con legge;

- ✓ Avere il testo predisposto dal Ministero demandato a troppi regolamenti ministeriali (D.M.) aspetti anche delicati della disciplina sul reclutamento che – per il massimo Organo della Giustizia Amministrativa – debbono invece trovare espressa previsione nel Regolamento governativo (D.P.R.).

In risposta a tali osservazioni e rilievi, inopinatamente il Legislatore, con emendamento al decreto-legge “*Milleproroghe*” (D.L. 198/2022), ha introdotto all’art. 6 comma 4 ter i concorsi di sede, senza che l’indispensabile strumento dell’Abilitazione Artistica Nazionale sia ancora efficace, e demandando sostanzialmente a un D.M. (il 180/2023 appunto), il regolamento sul reclutamento.

Ciò è stato fatto in totale contrapposizione con le modalità di stabilizzazione adottate per oltre venti anni sul tema del precariato endemico nel sistema, in violazione della previsione di legge (L. 508/99) che invece affida il reclutamento del personale all’emanazione di un DPR, ed aprendo la strada a concorsi concretamente ingestibili per via della mancanza ancora ad oggi, come detto, dell’istituto dell’Abilitazione Artistica Nazionale, non ancora pienamente efficace nonostante sia stata finalmente introdotta (emendamento al D.L. 13/2023).

Nelle more del riscontro e dell’approfondimento richiesto dal CdS; eludendo il procedimento aggravato previsto dalla legge per l’emanazione di un D.P.R. – che come noto impone l’acquisizione delle deliberazioni e dei pareri di almeno CNAM, CdM, CdS e Commissioni parlamentari - contraddicendo una prassi inveterata che ha sempre tutelato il precariato endemico del settore garantendo la stabilizzazione a chi avesse ottenuto i requisiti di legge; il Ministero ha sostanzialmente anticipato il nuovo reclutamento con il DM 180/2023: un atto problematico dal punto di vista gestionale, certamente privo di ogni concreta e minima tutela per i precari.

Tale regolamento appare ancora più censurabile se solo si tiene conto della recente approvazione dell’Abilitazione Artistica Nazionale che, come su cennato, apre la strada a una rapida definizione del Regolamento previsto dalla legge di riforma: tale ulteriore

fatto contingente amplifica l'infelice scelta operata con l'art. 6 comma 4ter della L. 14/2023 prima e con il D.M. 180 del 29.03.2023 poi.

La recente bocciatura degli emendamenti presentati in materia al D.L. 44/2023 non ha avuto altro esito che quello di inasprire i toni di una vicenda che merita soluzioni di buon senso e di più ampia visione, almeno a parere di chi scrive.

Ed infatti, sono all'attenzione del T.A.R. Lazio ricorsi presentati da circa 500 ricorrenti per annullamento, previa sospensiva, del D.M. 180/2023: si tratta di docenti che, in massima parte, hanno i requisiti previsti da tutte le disposizioni di legge su citate che – *more tempore* – hanno garantito la stabilizzazione del personale precario dei Conservatori e delle Accademie e che oggi pongono all'attenzione della Magistratura amministrativa un problema di eccesso di potere e finanche un problema di costituzionalità della norma emanata con la L. 14/2023, e alla Politica un problema di giustizia sociale e di visione organica del problema legato al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

A fronte di tale tensione, di tale compromesso contesto, c'è la concreta possibilità – per il Governo e per il Parlamento – di intestarsi contemporaneamente la chiusura del lungo processo di Riforma in uno con la definitiva chiusura del precariato endemico dell'AFAM.

L'analisi

Come rappresentato dalla tabella allegata, alla data odierna i dati relativi alla situazione del precariato AFAM per l'a.a. 2023/2024 sono i seguenti (fonti ABC):

Nr. cattedre disponibili all'assegnazione di ruoli e/o contratti a tempo det.:	1.632
Nr. docenti precari ancora inseriti nelle Graduatorie Nazionali:	199*
Nr. docenti precari con anni di servizio \geq di 3 (ad oggi):	419
Nr. docenti precari con anni di servizio \geq di 2 (ad oggi):	726

Altri ¹

487

Totale

1.632

L'approvazione, con legge, dell'Abilitazione Artistica Nazionale, come su cennato, rappresenta una decisiva accelerazione nel processo di scrittura – e quindi di emanazione - del D.P.R. sul regolamento previsto dalla Legge di Riforma 508/99.

In questo contesto mal si comprende la necessità e l'urgenza di un D.M. che anticipa e introduce le disposizioni che dovranno trovare luogo nel prossimo D.P.R., tra l'altro con atto unilaterale, senza il necessario passaggio di pareri e deliberazioni di Organi e Organismi previsti per l'emanazione di un Regolamento Governativo, ciò che avrebbero certamente consentito di porre riparo alle troppe discrasie oggi oggetto dell'esame del T.A.R. Lazio.

In merito, e senza voler anticipare il dibattito che avrà luogo nelle aule della giustizia amministrativa, si voglia solo apprezzare la seguente considerazione d'ordine generale.

Il ricorso alle procedure concorsuali previste dal D.M. 180/2023 - quali procedure ponte in attesa del regolamento previsto dalla legge di riforma - sarebbe sostenuto dall'argomento che il reclutamento fin qui disposto, basato sulle graduatorie di istituto, non avrebbe prodotto scelte di merito fondate sulla valutazione oggettiva del carattere professionale dei profili selezionati.

Viene cioè postulato che le graduatorie di istituto - formulate sul principio della valutazione dei titoli artistico professionali, ed anche sui titoli di servizio e di studio - non sia un sistema meritocratico perché manchevole delle prove tipiche del concorso (scritte/pratiche/didattiche).

Ma la procedura alternativa teorizzata prima e poi praticata con il D.M. 180/2023, in assenza dell'abilitazione artistica nazionale, strumento essenziale di pre-selezione delle candidature, si rivela essere un'operazione di sostanziale secondarizzazione di un sistema – quello dell'AFAM – che verrebbe riattratto verso la Scuola piuttosto proiettato che verso l'Università, cui il sistema aspira da anni.

Infatti: è in analogia con il sistema universitario che è stata introdotta la procedura di abilitazione artistica nazionale quale pre-condizione per l'accesso ai concorsi di sede.

¹ Nella voce "Altri" sono ricompresi: nr. 327 docenti al primo anno di servizio nel 2022/2023, oltre 160 cattedre che si renderanno disponibili con le cessazioni (pensionamenti) di quest'anno.

Proprio come avviene per il sistema universitario, l'abilitazione ha natura di, ed è, filtro in senso squisitamente qualitativo delle possibili candidature ai concorsi di sede.

Solo dopo aver attestato la propria cifra artistico-professionale si è ammessi ai concorsi di sede, che le Istituzioni bandiscono in osservanza dei propri specifici programmi ed esigenze di didattica e ricerca.

In tale schema, il candidato deve prima dare dimostrazione della maturità artistica e scientifica ottenuta negli anni e, poi, affrontare le prove concorsuali stabilite dalla particolare Istituzione.

Tale sistema giustifica, di conseguenza, lo sbilanciamento del punteggio a favore delle prove pratiche/didattiche: essendo concorso tra "qualificati", è evidentemente in quel tipo di prove che viene determinata la differenza, in un sistema - quello della formazione superiore di terzo livello - che si connota per essere luogo della "creazione" di sapere (ricerca ecc.) e che quindi deve poter scegliere tra candidati pre-qualificati nelle forme anzidette.

Senza l'abilitazione nazionale, e senza ciò che essa significa, i concorsi paventati dal D.M. 180/2023 divengono, né più né meno, concorsi di tipo scolastico, aperti a chiunque vanti il solo possesso del titolo di studio (il neo diplomato).

Ma quale sapere potrà mai produrre il neo diplomato? e, di conseguenza, quale diritto allo studio qualificato e professionalizzante (quello tipico delle Università e delle istituzioni AFAM) potrà così essere garantito? Il sistema previsto dal D.M. 180/2023, senza abilitazione artistica nazionale e con le modalità di svolgimento dei concorsi previsti, è il sistema tipico di chi deve reclutare divulgatori di sapere e non creatori di esso. È il sistema della Scuola e non quello dell'università-AFAM

La possibile soluzione

A parere della scrivente Organizzazione Sindacale oggi, in questo preciso momento, esiste lo "spazio fisico" per poter finalmente concludere il lungo processo di Riforma e – contestualmente – chiudere la pagina del precariato endemico AFAM.

Ed infatti: a regole date, e oggi contestate, il M.U.R. avrà comunque necessità di un tempo tecnico per completare il supplemento di lavoro istruttorio richiesto dal Parere del Consiglio di Stato del dicembre u.s. in occasione della presentazione della bozza di D.P.R. sul reclutamento.

È assunto e condiviso, come anno di avvio di effettiva efficacia del Regolamento governativo sul reclutamento, l'a.a. 2024/2025.

Sempre a regole date, questo lasso di tempo dovrebbe essere impegnato dalle Istituzioni a bandire concorsi decentrati di sede per l'assunzione di docenti che, senza i decreti attuativi necessari a dare corpo all'Abilitazione Artistica Nazionale, saranno al limite dell'ingestibilità; giova sul punto ricordare che **lo stesso M.U.R.**, in sede di relazione tecnica al Consiglio di Stato all'atto della presentazione della bozza di DPR sul reclutamento, **ha paventato il blocco del sistema in caso di concorsi espletati senza il previo filtro dell'Abilitazione Artistica Nazionale.**

Tutto ciò a fronte di una situazione che, già nei numeri prima ricordati e riportati nella tabella allegata, consente le operazioni di stabilizzazione del personale oggi precario e la contestuale definizione delle procedure concorsuali, bandite però in esecuzione del D.P.R. previsto dalla legge di riforma e non da una norma ponte (il D.M. 180/2023) così carica di criticità.

La proposta è quella di introdurre una norma di legge che – nelle more dell'adozione del Regolamento – preveda misure di stabilizzazione progressiva del precariato.

Come dimostrato in tabella, **una norma che prevedesse la progressiva stabilizzazione di chi, rispettivamente negli anni 2022/2023 e 2023/2024, raggiungesse il requisito dei tre anni di servizio; una norma siffatta, si diceva, assorbirebbe almeno 1.145 docenti precari degli attuali circa 1.632 docenti con contratti a tempo determinando.**

Inoltre residuerebbero 487 posti-cattedra, oltre le cessazioni che interverranno negli anni citati, per **avviare la nuova fase del reclutamento con concorso.**

La proposta emendativa allegata alla presente relazione – sviluppata, ampliata e strutturata sulla scorta degli emendamenti presentati in occasione della conversione in legge del D.L. 44/2023 - assume e si propone tale obiettivo strategico: stabilizzare, con procedure comunque pubbliche di selezione concorsuale, il personale precario che fino all'entrata in vigore del Regolamento sul

reclutamento previsto dalla L. 508/99 abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio presso le Istituzioni statali AFAM.

A regole condivise, efficaci, e soprattutto definitivamente emanate secondo il dettato della legge-quadro 508/99, di Riforma del sistema AFAM.

Alla presente si allegano:

- Tabella dimostrativa della situazione precariato AFAM;
- Parere del Consiglio di Stato sulla bozza di DPR presentata dal M.U.R. a novembre del 2022;
- Proposta emendativa al D.L. 69/2023.

Roma, 22.06.2023

i
Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei
Accademie Bellearti Conservatori
Il Presidente
Giancarlo Iacomini



Rilevazioni del 20.05.2023

A	
tot. posti contingenteruoli 2022/2023	
	1.232

B	
tot. cattedre vacanti primadei ruoli 2022/2023	
	1.950

D	E	F = somma D + E
cattedre vacanti doporuoli 2022/2023	cattedre ulteriormente disponibili 2022/2023	POSTI DISPONIBILI A T.D. TOTALI a.a. 2022/2023
1268	204	1.472
(non bloccate, disponibili)	(bloccate o comunque risultanti)	

C	
nomine in ruolo 2022/2023	
da GNE-GET	4
da GN 128	8
da GN 205	120
da GN 12	550
TOTALE	682

D	
cattedre vacanti doporuoli 2022/2023	
B	1.950
C	682
differenza tra B e C	1.268

G	nomine a T.D. da GGNN a.a. 2022/2023	6
---	--------------------------------------	---

H = differenza F - G	nomine a T.D. da Grad. d'Istituto a.a. 2022/2023	1.466
----------------------	--	-------

differenza tra A e C (1.232-682)	
tot. posti di ruolonon assegnati 2022/2023	
550	

iscritti rimasti in Graduatorie Nazionali, ad oggi	
GNE-GET	(190*)
GN 128	3
GN 205	29
GN 12	167
TOTALE	199

I	posti a T.D. disponibili da statizzazione (dall'1.1.2023)	84
---	---	----

(ex ISSM e ABA storiche non statali) (ex ISSM 72 ex ABA storiche 12)

L = somma H + I	posti a T.D. disponibili a.a. 2022/2023 per nomine da Grad. d'Istituto	1.550
-----------------	--	-------

*: non sono stati considerati i 190 docenti rimasti iscritti nelle GNE-GET in quanto per molte discipline non esiste più il corrispondente SAD, e di fatto non arriveranno mai a ruolo

stima docenti a T.D. con servizio >= 3 anni nell'a.a. 2022/2023	419
---	------------

(dato derivato dalle cessazioni a.a. 2017/2018 + 2018/2019)

stima docenti a T.D. con 2 anni di servizio nell'a.a. 2022/2023	726
--	------------

(dato derivato dalle cessazioni a.a. 2019/2020 + cattedre da allargamento organico al netto delle immissioni in ruolo a.a. 2022/2023)

stima docenti a T.D. con 1 anno di servizio nell'a.a. 2022/2023	327
--	------------

(dato derivato dalle cessazioni a.a. 2020/2021)

TOTALE docenti a T.D. con servizio >= 1 anno	1.472
--	--------------

(al netto dei docenti che stanno lavorando con COCOCO)

M	cessazioni a.a. 2023/2024	160
---	---------------------------	-----

somma = L + M	stima fabbisogno contratti a T.D. 2023/2024	1.632
----------------------	--	--------------



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2022

NUMERO AFFARE 01512/2022

OGGETTO:

Ministero dell'Università e della Ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1356 in data 6 ottobre 2022 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota prot. n. 1356 del 6 ottobre 2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.

Il Ministero riferisce che tale schema trova fondamento nella legge 21 dicembre 1999 n. 508 che, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), stabilendo all'articolo 2, commi 7 ed 8, che la riforma fosse attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di diversi profili relativi a tali istituzioni.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'A.I.R., dalla bollinatura del Ministero dell'economia e delle finanze, dal parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 7 e 8 luglio.

1. Considerazioni generali.

Lo schema di decreto, oggetto della richiesta di parere, abroga il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, la cui entrata in vigore, originariamente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021, è stata rinviata più volte ed è ora fissata a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 dall' art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

I rinvii dell'entrata in vigore del citato regolamento sono stati motivati sia in considerazione delle criticità emerse in relazione alla disciplina nello stesso contenuta (previsione del decentramento delle procedure concorsuali senza l'introduzione di un previo filtro "a monte" per contenere il numero dei partecipanti,

previsione di procedure con ciclo di reclutamento della durata superiore ai dodici mesi, programmazione triennale dei fabbisogni di personale) che delle innovazioni introdotte nel sistema Afam dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ampliamento degli organici, introduzione di nuovi profili professionali tecnici, superamento della seconda fascia di docenza).

Muovendo, pertanto, dalle criticità dell'attuale sistema di reclutamento del personale docente e del personale tecnico e amministrativo (che determina tra l'altro una notevole mole di lavoratori a termine, pur in assenza di fabbisogni temporanei), il Ministero referente, con il decreto sottoposto al parere, mira a sviluppare un modello di reclutamento con elementi in comune con quello universitario, attesa l'appartenenza al mondo dell'alta formazione, pur nel rispetto delle specificità legate al mondo artistico e musicale.

Le direttrici dell'intervento normativo sono rappresentate:

- dall'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale;
- dal decentramento delle procedure di reclutamento e dalla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni, con sostituzione dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti, basato sulle graduatorie nazionali, a quello basato sui concorsi banditi annualmente dalle singole istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento (salvo il ricorso in via transitoria – art. 17, commi 9 e 10 – alle graduatorie nazionali, fino ad esaurimento);
- dalla programmazione dei fabbisogni formativi e di personale;
- dalla riforma della mobilità del personale ricercatore e docente, superando l'attuale regime centralizzato, mutuato dal sistema scolastico con punteggi basati unicamente sull'anzianità di servizio, per adottare un regime più vicino a quello universitario, con una maggiore autonomia delle singole istituzioni, che hanno la facoltà di deliberare di far precedere il reclutamento dei docenti e dei ricercatori da un bando pubblico di mobilità;

- dalla prevenzione e dal superamento del precariato;
- dalla previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento;
- dall'introduzione della figura del ricercatore, prevista dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dalla correlata previsione di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 14, comma 6-*novies*, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, nell'ambito della riforma del preruolo universitario successivo al dottorato di ricerca.

2. Esame dei punti più rilevanti e rilievi della Sezione.

1. La Sezione ritiene opportuno non procedere all'esame analitico dell'articolato, in quanto alcune delle criticità rilevate inducono a ritenere sussistenti i presupposti per rimettere lo schema di decreto al Ministero riferente al fine di indurre un'ulteriore riflessione sul sistema di reclutamento nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, disegnato dall'intervento normativo.

2. Occorre prendere le mosse dalle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: *«Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;*

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata

corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale».

2.1. Se le suddette previsioni normative costituiscono il fondamento delle innovazioni in tema di reclutamento dei ricercatori, della mobilità e delle cattedre a tempo definito, la Sezione non può non evidenziare che il nuovo sistema di reclutamento si fonda principalmente sull'abilitazione artistica nazionale, istituita e disciplinata esclusivamente dall'articolo 2 del presente schema di regolamento, che ne prevede la "durata pari a nove anni", attribuendole il compito di attestare "la qualificazione artistica, musicale e coreutica dei soggetti ai quali è conferita" e che la configura quale requisito "per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato", senza che il suo conseguimento dia diritto all'assunzione in ruolo.

Nella relazione illustrativa si afferma testualmente che "L'abilitazione è mutuata dall'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per l'accesso alla prima ed alla seconda fascia della docenza universitaria, pur presentando caratteristiche differenti in considerazione della specificità del comparto Afam".

Anche nell'AIR si dà atto del fatto che "rispetto al d.P.R. 143 del 2019, il cui principale obiettivo era costituito dal superamento della "piaga" del precariato storico nelle Istituzioni Afam (censurata anche a livello europeo), tale intervento normativo, ha una portata più organica, ponendo le fondamenta sulle quali poter costruire un sistema profondamente "revisionato" dell'alta formazione artistica e musicale sulla falsariga di quello già previsto per il sistema universitario dalla legge 240 del 2010".

2.2. L'intervento in esame si inserisce nel contesto del quadro normativo della legge n. 508 del 1999, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*, dando attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), che prevede che con un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, siano disciplinate le procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM.

Trattasi quindi di un cd. regolamento di delegificazione, mediante il quale il Parlamento ha consentito al Governo di disciplinare, con fonte secondaria, una materia prima regolata da fonte primaria.

2.3. Ciò posto, ad avviso della Sezione occorre interrogarsi se sia possibile con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, in assenza di una norma primaria che preveda l'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale, mutuarne la disciplina da quella prevista (in un ambito ben distinto) per l'abilitazione scientifica nazionale dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La Sezione non può non rilevare che il citato articolo 16, rubricato *“Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale”*, al comma 1 sancisce l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale che ha durata di nove anni, richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia e attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

La medesima disposizione al comma 2 stabilisce che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,*

sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3".

2.4. Secondo il meccanismo disposto dall'articolo 16, l'abilitazione scientifica nazionale è istituita con norma primaria, mentre ai regolamenti di delegificazione, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 è demandata la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al suo conseguimento.

2.5. La Sezione ritiene, pertanto, che vada approfondita la questione se il Ministero referente – intendendo “*revisionare*” il sistema di reclutamento dell'alta formazione artistica e musicale sulla falsariga di quanto già previsto per il sistema universitario dalla legge 240 del 2010 – non avrebbe dovuto procedere secondo il medesimo schema e, quindi, attendere una norma primaria di istituzione dell'abilitazione artistica nazionale per poi demandare la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il suo conseguimento ad un regolamento di delegificazione.

2.6. Nello schema di decreto oggetto di parere invece, come si è detto, l'articolo 2 istituisce esso stesso l'abilitazione artistica nazionale in assenza di una norma primaria, con un uso del regolamento di delegificazione che appare improprio e con presupposti totalmente diversi da quelli dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010 che viene preso quale falsariga e modello.

3. Premesso che la suddetta criticità è di per sé sola idonea a giustificare l'adozione di un parere interlocutorio al fine di richiedere una ulteriore riflessione da parte del Ministero referente, la Sezione ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dello stesso anche ulteriori elementi di criticità riscontrati nel testo sottoposto al suo esame.

3.1. In primo luogo, si segnala una perplessità di fondo sulla scelta di emanare un regolamento “attuativo”, di livello governativo, che in realtà non è autoesecutivo ma demanda ampia parte della propria disciplina a un ulteriore regolamento attuativo,

di livello ministeriale. Pur nella consapevolezza che un D.M. sia in qualche parte necessario, il regolamento in oggetto potrebbe avocare a sé, anche per maggiore chiarezza, una parte della (ulteriore) disciplina attuativa ivi prevista.

4. Sempre con riguardo all'articolo 2 la Sezione evidenzia alcune perplessità sulla sua strutturazione e suggerisce di suddividere la disciplina contenuta nei 15 commi in almeno due articoli, al fine di renderne anche più agevole la lettura.

Ad avviso del Collegio è preferibile che la suddetta disposizione esordisca con la disciplina del D.M. concernente le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, secondo i criteri ivi elencati, contenuta attualmente nel comma 14, in quanto la stessa costituisce l'atto generale "a monte", per poi procedere a disciplinare tutte le ulteriori attività che allo stesso seguono.

Alle disposizioni relative al D.M. di disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione dovrebbe seguire l'attuale comma 9, relativo al decreto del Ministero per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, e poi tutti gli altri commi, contenenti la disciplina della commissione nazionale e della sua composizione fino al comma 4 che, normando le modalità e i termini per la presentazione delle domande, rappresenta l'ultima fase della procedura.

4.1. Al riguardo la Sezione suggerisce di utilizzare quale falsariga la sequenza degli atti, come ricostruita nel comma 8 dell'art. 17 che contiene la disciplina della tempistica della riforma (*"Il decreto di cui all'articolo 2, comma 14, è adottato entro centoottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 9, è adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 14. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, è adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 9."*).

4.2. Sempre in relazione all'articolo 2 la Sezione evidenzia perplessità anche in relazione:

- al comma 6, laddove la nomina dell'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale viene attribuita al presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede, tanto più che lo stesso procede ad individuare *“i commissari, mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all'interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare”* e, inoltre, laddove stabilisce che la *“Commissione, valutate le domande, attribuisce l'abilitazione”*, mentre sarebbe forse preferibile prevedere un unico decreto ministeriale di approvazione degli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nazionale, con conseguente espunzione della lettera o) del comma 14;

- al comma 8, laddove non prevede nessuna forma di compenso per i componenti la commissione potendo, al contrario, la previsione di un compenso aggiuntivo essere incentivante e funzionale ad allargare la platea di coloro che si candidano a far parte di una commissione con l'effetto virtuoso di elidere o, comunque, di attenuare i rischi distorsivi della partecipazione alle commissioni giudicatrici (pur nella consapevolezza dei problemi di copertura, peraltro limitati e facilmente ovviabili, questo Consiglio non può esimersi dal raccomandarne la ricerca, ai fini della effettiva qualità del nuovo meccanismo di reclutamento);

- al comma 12, laddove stabilisce che *“le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione da parte del presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede”* senza enucleare, a livello centrale e vale a dire nel presente regolamento, i criteri di massima per l'adozione del detto giudizio onde evitare disparità di trattamento. Inoltre il suddetto comma desta perplessità anche nella parte in cui prevede che *“Nei casi di incompatibilità tra commissario e candidato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede nomina un commissario sostituto,*

ai soli fini della valutazione del candidato incompatibile, con le modalità di cui al comma 10". La predetta previsione non appare, infatti, in linea con l'interpretazione dell'art. 51 c.p.c. e con la ratio stessa della norma, atteso che il commissario incompatibile anche con uno solo dei candidati non può fare parte della commissione per valutare gli altri, potendo evidentemente il rapporto che ha determinato l'incompatibilità falsarne il giudizio rispetto a questi ultimi;

- al comma 14, lettera n), laddove viene demandata al D.M. la *"definizione dei termini e delle modalità per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione dove la commissione ha sede, con previsione dei termini di rivalutazione, nonché delle condizioni di accoglimento e rigetto del reclamo"*, trattandosi di disciplina che ben potrebbe essere contenuta proprio nello schema del decreto in oggetto, attesa la finalità dichiarata in sede di AIR di *"costituire un quadro organico di riferimento, sostitutivo della miriade di norme inserite in una molteplicità di leggi e decreti, nonché di circolari ministeriali e prassi invalse, stratificatesi nel tempo"*.

5. In relazione all'articolo 3, rubricato "Programmazione del personale", la Sezione rileva le seguenti perplessità:

- al comma 1, secondo periodo, laddove stabilisce che *"La programmazione tiene conto (...) della dotazione organica"*, non è chiaro se la disposizione si riferisca o meno alla "pianta organica". Già nel parere n. 1098 del 21 marzo – 9 aprile 2019, reso dalla Sezione sul D.P.R. n. 143 del 2019, era stata segnalata l'opportunità *"che lo schema chiarisse meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e piano triennale di reclutamento"*. Se, infatti, con "dotazione organica" si intende "pianta organica" allora, attesa la sua vincolatività, non sarebbe corretta l'espressione "tiene conto"; viceversa se con "dotazione organica" ci si riferisce all'organico di fatto, allora la locuzione "tiene conto" è appropriata, ma permanerebbe il problema sull'obbligo o meno per gli Istituti Afam di avere o meno una pianta organica. Il regolamento sull'organizzazione, contenuto nel D.M. 28 febbraio 2003, n. 132, prevede all'art. 7,

comma 6, lettera d), che il consiglio di amministrazione “definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente”;

- al comma 2, lettera a), laddove prevede la *“possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle istituzioni”* in quanto tale operazione – di cui pure si colgono le esigenze di flessibilità del sistema – sembra prescindere del tutto da qualsiasi forma di approvazione ministeriale della variazione della pianta organica, perplessità che si riconnette a quella già espressa in relazione al comma 1. Peraltro, l'incidenza sulla pianta organica/dotazione organica della conversione di cattedre da un settore artistico-disciplinare a un altro è ben diversa da quella della conversione di un posto da docente con un posto (o più) di personale tecnico o amministrativo.

6. Con riguardo all'articolo 6, rubricato *“Reclutamento ricercatori a tempo indeterminato”*, nel quale sono definiti i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento della figura del ricercatore, introdotta nell'ambito della legge 508/1999 dall'art. 14, comma 4-ter, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Sezione suggerisce al Ministero di valutare l'opportunità di prevedere un'unica disciplina nazionale con D.M., anziché discipline diversificate sul territorio.

Deve, infatti, essere rilevato che la parte più consistente della disciplina è già contenuta nei criteri elencati nelle lettere da a) a r) e che atteso il loro elevato grado di analiticità è più logico rimettere alle istituzioni solo la pubblicazione dei singoli bandi.

7. La medesima osservazione può essere replicata sia in relazione all'articolo 8, rubricato *“Reclutamento personale docente a tempo indeterminato”*, che all'articolo 9, rubricato *“Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato”*.

8. In relazione all'articolo 10, che disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento al di fuori della dotazione organica, ma solo *“per documentate esigenze didattiche alle quali non si possa fare fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, come previsto dall'art. 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*, la Sezione suggerisce l'opportunità di prevedere un limite numerico ai contratti che i *“professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza”* possano stipulare contemporaneamente con più istituzioni, così come di specificare la loro non reiterabilità, una volta esaurito il numero massimo di rinnovi previsto, presso la medesima istituzione.

9. In relazione all'articolo 14, che disciplina il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, la Sezione suggerisce al Ministero referente di chiarire la ragione per la quale *“I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”* valgono solo per la detta tipologia di personale e non anche per quello docente, che, a differenza dei docenti universitari, risulta essere anche esso assoggettato interamente al regime del pubblico impiego privatizzato di cui al D.lgs. n. 165 del 2001. Al personale docente delle AFAM, infatti, non si applica – quantomeno de iure condito – l'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 (*“2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli*

articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421").

10. Con riguardo all'articolo 18, rubricato "*Abrogazioni e disapplicazioni*", che fa discendere l'effetto abrogativo "*a decorrere dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento*", la Sezione rileva la genericità della predetta previsione e la necessità di una specificazione alla luce del fatto che le disposizioni del regolamento hanno decorrenze diversificate quanto alla loro efficacia. Ad esempio, l'efficacia delle previsioni relative al reclutamento di personale docente con contratto a tempo parziale è subordinata all'inserimento di tale disciplina nel CCNL del comparto università e ricerca - sezione alta formazione artistica musicale e coreutica, così come quella delle disposizioni sul reclutamento dei ricercatori di cui agli articoli 6 e 8 è subordinata all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ne discende l'opportunità di modulare le abrogazioni delle disposizioni precedenti avuto riguardo al compimento degli adempimenti necessari per l'entrata in vigore delle nuove norme.

11. La Sezione, infine, evidenzia la necessità di un'ulteriore riflessione sulle graduatorie pregresse, sia in relazione alla molteplicità di quelle ancora valide che in ordine alla possibilità di stabilire una data certa per la cessazione della loro validità ovvero di prevedere per tutte e non solo per quelle di cui all'articolo 1, lettera i) n. 1) che si tratta di graduatorie "*ad esaurimento*".

Tale riflessione appare necessaria in quanto, se si continua a consentire la maturazione dei requisiti per l'accesso alle graduatorie nazionali AFAM, con tutte le conseguenze ad essa connesse, quali ad esempio la possibilità di partecipare alla procedura di abilitazione pur non essendo in possesso dei titoli di cui al comma 2 dell'art. 2, ciò determinerà inevitabilmente un continuo rinvio della piena ed

esclusiva operatività del nuovo sistema di reclutamento, contravvenendo in tal modo alla *ratio* stessa dell'intervento normativo.

12. Alla stregua delle esposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico del proposto schema di decreto, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del parere nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE F/F
Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci